



Decreto Dirigenziale n. 18 del 23/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA D.D. N. 104 DEL 15/06/2009 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA SOCIETA': LEGNART S.A.S. DI RAOSA DIONIGI".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) CHE con D.D. N. 104 DEL 15/06/2009, è stata rilasciata alla Società "Raosa Dionigi" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 comma 2, per l'attività di lavorazione del legno con sede produttiva in via Procaccia del Comune di Manocalzati (AV);
- b) CHE con atto acquisito al prot. n. 125773 del 23/02/2016 la ditta "Legnart s.a.s. di Raosa Dionigi", titolare il sig. Raosa Luigi, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento per affitto di azienda, dichiarando che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento e le emissioni in atmosfera, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi delle concentrazioni;
- c) CHE alla richiesta di voltura di cui sopra è allegata copia dell'atto a firma del Notaio dott. Paolo Di Rito (Rep. 20963, racc. 7226), di affitto di azienda alla società "Legnart s.a.s. di Raosa Dionigi" per la durata di un anno con proroga tacita in caso di mancata disdetta tra le parti;

CONSIDERATO:

- a) CHE la ditta "Legnart s.a.s. di Raosa Dionigi" subentra alla ditta "Raosa Luigi", nell'esercizio dell'attività di lavorazione del legno svolta in via Procaccia del Comune di Manocalzati (AV).

RITENUTO:

di volturare alla Ditta "Legnart s.a.s. di Raosa Dionigi" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D. N. 104 DEL 15/06/2009 alla ditta "Raosa Dionigi", per l'attività di lavorazione del legno, con sede produttiva alla via Procaccia del Comune di Manocalzati (AV);

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- 2) la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
- 3) la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
- 4) la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001,
- 5) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 6) il D.D. n. 104 DEL 15/06/2009;
- 7) la D.G.R. n. 6 del 12/01/2016;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con l'originario D. D. N. 104 DEL 15/06/2009 in favore della ditta "Legnart s.a.s. di Raosa Dionigi", subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato per affitto d'azienda con sede operativa in via Procaccia del Comune di Manocalzati (AV);
- 3) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 104 DEL 15/06/2009 e segnatamente, la data di scadenza (14/06/2024), fatta salva la risoluzione del contratto di fitto d'azienda prima della predetta scadenza che andrà comunicata

tempestivamente a questa UOD:

3.1. rispettare i valori limite riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso delle sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);

3.2. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

3.3. in generale i metodi di campionamento di analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 25 agosto 200 e della D.G.R. n. 243 dell'8 maggio 2015;

3.4. ove tecnicamente possibile garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

3.5. effettuare, con cadenza **triennale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Manocalzati, A.R.P.A.C. Avellino);

3.6. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

3.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'Autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

3.8. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV – TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti alla scrivente e agli Enti preposti, contestualmente ai controlli discontinui;

3.9. comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

3.10. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

3.11. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

4) di puntualizzare ulteriormente che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia possibile, nonché della situazione ambientale;

– l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 152/06, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

5) di obbligare la società a comunicare agli Enti preposti ogni ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale o modifica della denominazione o ragione sociale o cessazione dell'attività;

6) di rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la società sia tenuta in forza di altra norma;

7) è fatto obbligo alla società a richiedere, in caso di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;

- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta “Legnart s.a.s. di Raosa Dionigi.” sede produttiva e legale in via Procaccia del Comune di Manocalzati;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Manocalzati, all’Amministrazione Provinciale di Avellino, all’A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all’A.S.L. di Avellino;
- 10) di inoltrarlo, infine, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 11) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott. Antonello Barretta)